

Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo

Fascicolo 1038.2020/Area V/Prot.Civ.

Treviso, data del protocollo

AL SIG.PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

AIL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI

CHIARANO

OGGETTO: d.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e d.P.C.M. 9 marzo 2020 concernente l'applicazione sull'intero territorio nazionale delle misure di cui all'art.1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché ulteriori misure.

Faccio riferimento ai Decreti in oggetto indicati con i quali sono state indicate le misure che devono essere adottate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 che, salve diverse esplicite previsioni per singole misure, sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Ritenendo necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcune delle disposizioni in essi contenute, preme innanzi tutto evidenziare come, per la concreta attuazione delle prescrizioni in questione, sia indispensabile fare leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini ai quali, pertanto, andrà rivolta una puntuale attività di comunicazione istituzionale in tal senso, evidenziando loro come il mancato rispetto degli obblighi introdotti dalle disposizioni summenzionate è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 c. p. sempre che il fatto non concretizzi più grave reato.

L'inasprimento progressivo delle misure atte a prevenire la diffusione del virus attraverso la eliminazione di ogni forma, anche spontanea ed occasionale di aggregazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, impone però anche da parte delle SS.LL. un vigile controllo del territorio sia come attività di prevenzione che di repressione.

In particolare, si ritiene di richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art.1) c.2 e 3 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 che dispone il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, con alcune eccezioni, mentre lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Tale previsione si aggiunge a quella contenuta nell'art.1 alla lett.a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In merito alla sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento, gli interessati potranno attestare ciò con un'autodichiarazione, soggetta a verifica ex post in esito ai controlli che verranno attuati.

Parimenti si richiama l'attenzione delle SS.LL. su altre disposizioni contenute nel medesimo art.1) e nel successivo art.2) del d.P.C.M. da ultimo richiamato che, invece, prevedono espressi divieti e limitazioni a carico di soggetti singoli, enti, associazioni ovvero di operatori economici, tutti improntati ad evitare comportamenti (in primis assembramenti di persone e inosservanza delle cosiddette misure di distanziamento sociale) che possono favorire la diffusione del virus e sul cui rispetto le SS.LL., anche in qualità di Autorità sanitaria locale, vorranno vigilare adottando i provvedimenti del caso compresa, ove prevista, la irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività, in caso di violazione delle norme.

In particolare, per quanto concerne le attività di ristorazione e bar il Ministero dell'Interno ha chiarito che il limite orario indicato all'art. 1 lett. n) è riferito solo all'apertura al pubblico, e che l'attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti personali.

Alla luce di tale chiarimento (e di quanto ad esempio normato con ordinanza in altra Regione) e in ragione della necessità di garantire le misure precauzionali sopraindicate, **non** si ritiene possibile consentire dopo le ore 18.00 la prosecuzione dell'attività di ristorazione con asporto del cibo da parte degli stessi consumatori.

Il d.P.C.M 8 marzo 2020 all'art.1 lett.r) prevede poi la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Tali strutture, se non garantiscono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, dovranno restano chiuse anche nei giorni feriali. La chiusura non è disposta per i punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie.

Al riguardo il Ministero dell'Interno si è espresso nel senso che i punti vendita di generi alimentari nei mercati coperti rimangano aperti, così come quelli presenti nei mercati all'aperto recintati, che siano dotati di misure di controllo dell'accesso. In ogni caso il gestore dovrà garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, a pena della sanzione della chiusura dell'attività in caso di violazione.

Nel confermare la disponibilità di questo ufficio ad esaminare eventuali problematiche di rilievo che dovessero emergere dall'attuazione delle disposizioni in questione, si segnala che sul sito on line della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) all'apposita sezione (F.A.Q.), sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo con i provvedimenti citati.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.